

CONTABILITÀ E GESTIONE DI ASD E SSD

Andrea Mancino

Dottore Commercialista – Revisore contabile



LA GESTIONE DELLE A.S.D.:
DALLO STATO ATTUALE ALLA RIFORMA DELLO SPORT
Sabato 10 giugno e domenica 11 giugno 2023



► LA CONTABILITA' DELLE ASD

Per le ASD, così come per gli enti non commerciali in genere, non sussiste, ai fini civilistici, alcuno specifico obbligo contabile o amministrativo in termini di rendicontazione se non quello previsto dall'art. 20 del Codice civile relativo alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio. Esistono tuttavia delle norme che, a diverso titolo, prevedono la tenuta di una contabilità dell'ente, nonché della predisposizione di un apposito rendiconto:

Art. 7, lettera f), D.Lgs. 36/2021 - l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

Art. 144, co. 2, T.U.I.R. – Obbligo di tenere la contabilità separata nel caso in cui l'ente non commerciale eserciti attività commerciale;

Art. 148, co. 8, T.U.I.R. - Obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti – «*Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit*» - Luglio 2002.

▶ LA CONTABILITA' DELLE ASD

La scelta del sistema contabile da adottare per l'ente, non essendo determinata da alcuna previsione normativa specifica, va individuata facendo riferimento a:

- previsioni statutarie;
- dimensioni dell'ente;
- valutazioni di opportunità.

Le associazioni sportive dilettantistiche di piccole dimensioni che svolgono solo attività istituzionale possono limitarsi alla rilevazione sistematica e cronologica di tutte le entrate e le uscite.

► LA CONTABILITA' DELLE ASD

Per gli enti di dimensioni ridotte, ossia per quegli enti che hanno realizzato proventi annui complessivi non superiori a 250.000 euro nei due esercizi precedenti a quello di riferimento, è previsto l'utilizzo di uno schema di rappresentazione dei risultati di sintesi semplificato.

Ciò comporta la possibilità per tali enti sportivi, di prevedere un sistema contabile finanziario di pura cassa, in base al quale si evidenziano i flussi di entrata e uscita verificatisi nell'esercizio, secondo, appunto, il principio di cassa.

► LA CONTABILITA' DELLE ASD

Per quanto riguarda i registri contabili da adottare e le formalità secondo le quali gli stessi devono essere tenuti, gli enti di ridotte dimensioni possono dotarsi di un registro di prima nota o un libro giornale a partita semplice (cartaceo o tramite foglio elettronico) sul quale vengono rilevate tutte le voci delle entrate e delle uscite ripartite fra le varie poste individuate.

Pur non esistendo particolari adempimenti da seguire, nonché alcun obbligo di vidimazione, al fine di garantire una corretta esposizione delle informazioni contabili, è necessario che le operazioni vengano riportate:

- secondo un ordine cronologico;
- con rispetto dell'analiticità e della correttezza delle annotazioni.

► LA CONTABILITA' DELLE ASD

Data	Descrizione	documento	cassa entrate	cassa uscite	banca entrate	banca uscite	CARTA entrate	CARTA uscite	costi	ricavi
01/03/22	quota associativa	emessa ricevuta	100,00						0,00	100,00
01/03/22	quota corso	emessa ricevuta			240,00				0,00	240,00
01/03/22	erogazione liberale	rilasciata quietanza			50,00				0,00	50,00
07/03/22	canone servizio multicanale	addebito diretto di c/c				2,00			2,00	0,00
07/03/22	affitto e spese condom.	bonifico bancario				1235,00			1.235,00	0,00
07/03/22	commissioni bonifico	spesa di c/c				0,30			0,30	0,00
16/03/22	acquisto materiale	scontrino		25,00					25,00	0,00
18/03/22	bolletta gas	fattura				121,80			121,80	0,00
18/03/22	spese banca	spesa di c/c				0,50			0,50	0,00
24/03/22	energia elettrica	fattura				94,35			94,35	0,00
24/03/22	spese banca	spesa di c/c				0,50			0,50	0,00

► LA CONTABILITA' DELLE ASD

Per gli enti di maggiori dimensioni, ossia per quegli enti che hanno realizzato proventi annui complessivi superiori a 250.000 euro nei due esercizi precedenti a quello di riferimento, è previsto l'utilizzo di un regime contabilità economico-patrimoniale.

Occorre rilevare nel periodo sia le variazioni finanziarie (di denaro, crediti, debiti) che le collegate variazioni economiche.

Ciò comporta il fatto che le associazioni di maggiori dimensioni ricorrano all'utilizzo della partita doppia normalmente utilizzata dalle imprese commerciali.

In tal caso vi sarà la creazione di un piano dei conti cui seguiranno le scritture secondo le modalità ordinarie già utilizzate per gli enti commerciali, nel rispetto del principio di competenza.

► LA CONTABILITA' DELLE SSD

Le Società Sportive Dilettantistiche a responsabilità limitata sono a tutti gli effetti delle società, di cui al Libro V del Codice Civile.

Come tali sono soggette ai medesimi obblighi contabili degli enti commerciali.

La gestione contabile deve avvenire adottando un sistema di contabilità ordinaria, e le registrazioni devono avvenire nel rispetto del principio di competenza.

► LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALE

Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche che, in aggiunta all'attività istituzionale, decidono di svolgere anche attività commerciale devono rispettare le previsioni di cui all'articolo 144, co. 2, T.U.I.R., che stabilisce l'obbligo di tenere la contabilità separata.

L'ente sportivo può rispettare tale obbligo attraverso:

- la predisposizione di due sistemi contabili distinti, uno per l'attività commerciale e l'altro per l'attività istituzionale ;

Oppure

- la predisposizione di un sistema contabile unico con adozione di un piano dei conti con specifici sottoconti distinti per l'attività commerciale e istituzionale.

► LA RILEVAZIONE DEI PRINCIPALI FATTI AMMINISTRATIVI

Diversi sono i fatti amministrativi che un ente affronta nel corso dello svolgimento della propria attività; è pertanto necessario che venga predisposta l'adeguata documentazione e che la stessa venga conservata per dieci anni (come previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile).

Di seguito si analizzeranno le seguenti casistiche ed aspetti:

- la sottoscrizione e il versamento della quota associativa;
- l'organizzazione di un corso sportivo e l'incasso dei corrispettivi;
- l'uso del contante;
- l'incasso di proventi commerciali ;
- lo svolgimento dell'attività denominata "estate ragazzi";
- il 5 per mille e la sua rendicontazione.

► LA RILEVAZIONE DEI PRINCIPALI FATTI AMMINISTRATIVI

LE QUOTE SOCIALI

Il versamento delle quote sociali da parte degli associati è una condizione fondamentale affinché l'associato possa esercitare i propri diritti, compreso quello del voto.

L'associazione deve predisporre e rilasciare apposita ricevuta, recante i dati identificativi dell'ente, quelli dell'associato, l'importo della quota sociale, l'anno sociale di competenza, la data e il luogo del rilascio.

La registrazione contabile evidenzierà l'entrata di cassa o banca e in contropartita, tra i proventi di natura istituzionale, la voce "quote associative".

Dovrà inoltre essere riportata l'annotazione sul libro soci.

▶ LA RILEVAZIONE DEI PRINCIPALI FATTI AMMINISTRATIVI

I CORSI SPORTIVI

L'ente sportivo, affiliato ad una federazione o ad un ente di promozione, quando incassa corrispettivi per lo svolgimento di un corso relativo all'attività sportiva promossa, da parte di un tesserato o associato, realizza proventi di natura istituzionale.

A fronte dell'incasso della quota per la frequentazione del corso sportivo, occorre predisporre e rilasciare apposita ricevuta. La stessa potrà essere intestata direttamente al soggetto frequentatore o, nel caso di un minore, al soggetto che ha sostenuto la spesa per conto del minore.

La registrazione contabile evidenzierà l'entrata di cassa o banca e in contropartita, tra i proventi di natura istituzionale, la voce "corrispettivi specifici per corsi sportivi".

► LA RILEVAZIONE DEI PRINCIPALI FATTI AMMINISTRATIVI

I CORSI SPORTIVI

Poiché lo svolgimento di attività sportiva da parte dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni rappresenta una spesa che dà diritto a godere di una detrazione d'imposta del 19%, nella misura di spesa massima consentita di 210 euro a soggetto, a tal fine si rende necessario che il pagamento della ricevuta avvenga tramite mezzo tracciato (bancomat, bonifico, carta di credito, etc.).

Attualmente non è ancora previsto l'obbligo, in capo all'ente sportivo, di inviare i dati della ricevuta all'Agenzia delle Entrate, come accade per altre spese che dando diritto alla detrazione fiscale, confluiscono direttamente nella dichiarazione precompilata del contribuente.

► LA RILEVAZIONE DEI PRINCIPALI FATTI AMMINISTRATIVI

USO DEL CONTANTE

In ogni caso, nonostante dal 1° gennaio 2023 sia stato innalzato il tetto relativo all'uso del contante sino a 5.000 euro, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche rimane ancora in vigore il previgente limite massimo di 1.000 euro, così come previsto dalla propria disciplina speciale.

► LA RILEVAZIONE DEI PRINCIPALI FATTI AMMINISTRATIVI

LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALE

Sovente capita che le associazioni e le società sportive dilettantistiche, unitamente alle attività istituzionali, svolgano anche attività commerciale.

L'attività commerciale può essere:

- connessa agli scopi istituzionali – è applicabile il regime speciale Legge 398/1991;
- non connessa agli scopi istituzionali – regime fiscale e contabile ordinario.

A livello documentale, occorre predisporre e rilasciare apposita documentazione contabile richiesta dalla normativa: tipicamente la fattura.

Si ricorda che, anche per le asd e ssd, l'utilizzo della fatturazione elettronica è divenuta obbligatoria a partire dal 1° luglio 2022, secondo le medesime previsioni normative dei contribuenti forfettari.

▶ LA RILEVAZIONE DEI PRINCIPALI FATTI AMMINISTRATIVI

LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALE

A livello contabile, la registrazione della fattura elettronica e del suo incasso deve necessariamente confluire nella contabilità dell'ente, in una apposita sezione separata, o nel medesimo impianto contabile ma con annotazione separata, in ogni caso con evidenza di "proventi commerciali".

Sempre a livello contabile, qualora il provento commerciale sia stato gestito nel regime della L. 398/1991, la quota dell'iva non versata per effetto della sua forfetizzazione, deve essere rilevata tra i proventi dell'associazione, nell'apposita voce "iva forfettaria da L.398/1991".

▶ LA RILEVAZIONE DEI PRINCIPALI FATTI AMMINISTRATIVI

LO GESTIONE DELLA “ESTATE RAGAZZI”

Parecchie associazioni e società sportive che operano sovente con minori, nel periodo estivo, in occasione della vacanze scolastiche, organizzano le attività denominate “estate ragazzi”.

In realtà si tratta di attività di intrattenimento dei minori, nel corso delle quali viene svolta anche attività sportiva.

Sono attività che differiscono dall’organizzazione di corsi sportivi, e per tale motivo non possono essere inquadrare esclusivamente nello svolgimento di attività istituzionale.

Occorre pertanto predisporre apposita documentazione contabile, soprattutto in riferimento alle diverse ricevute che vengono rilasciate, ognuna delle quali può avere o meno rilevanza fiscale quale attività commerciale.

► LA RILEVAZIONE DEI PRINCIPALI FATTI AMMINISTRATIVI

LA CORRETTA GESTIONE DEI PROVENTI DEL 5 PER MILLE

Anche le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, possono accedere ai contributi del 5 per mille, a condizione che:

- svolgano prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- oppure nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Al pari degli altri soggetti, anche le asd che ricevono i contributi del 5 per mille devono predisporre apposita rendicontazione separata, accompagnata da una relazione illustrativa. Qualora l'importo incassato sia superiore a 20.000 euro, tali documenti dovranno essere trasmesse all'amministrazione competente.